



CITTÀ DI BIBBIENA

Organo di revisione

Verbale n. 28 del 24.09.2025

PARERE IN MERITO AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DEL TRIENNIO 2025/2027

L'Organo di revisione Dott. Vigiani Pietro nominato con deliberazione C.C. N. 77 del 20.12.2024 per il triennio 2025/2027 ha esaminato la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto oggetto "Modifica del Piano Integrato delle attività e dell'organizzazione (PIAO) 2025 / 2027 – Sezione 3 - fabbisogno di personale" pervenuta via mail il 23.09.2025 composta dai seguenti documenti:

- proposta di delibera di Giunta Comunale;
- All. A) PIAO 2025-2027;
- All. B) PIAO 2025-2027;
- Calcolo capacità assunzionali 2025 – 2026 – 2027 – 2028;

per rilasciare il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. 267/2000

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»*;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *«i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»*;
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita *«Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri*

riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;

- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *«in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che *«Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui *«Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558»* [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad *«individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo*

crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);

- *l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*
- *le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;*
- *la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELCL secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di*

personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Esaminata

la proposta di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) che prevede le seguenti assunzioni con le riportate modalità:

tipologia rapporto	Profilo	numero
TEMPO DETERMINATO	Istruttore amministrativo	1 nel 2026, fino ad un massimo di 12 mesi previa verifica dei limiti imposti dalla normativa vigente
TEMPO DETERMINATO SCAVALCO D'ECCEDENZIA 12 ORE SETTIMANALI	Tecnico dei servizi di vigilanza	2 proroga dall'1.10.25 al 31.12.25
TEMPO INDETERMINATO	Tecnico dei servizi di vigilanza	N. 1 dall'1.1.2026
TEMPO INDETERMINATO	Specialista dei servizi sociali	N. 1 dall'1.1.2026

Considerato che

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:

entrate correnti anno 2022	10.781.300,98
entrate correnti anno 2023	11.517.414,97
entrate correnti anno 2024	10.986.328,79
media entrate correnti	11.095.014,19
stanziamento definitivo FCDE 2024	603.630,00
spesa di personale 2018	2.233.450,15
spesa di personale 2024	2.164.696,45
% rapporto <u>spese di personale 2024</u> media entrate correnti - FCDE	20,63%

% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]	27,00%
% incremento su base 2018 [art. 5 D.M.]	No
capacità assunzionali	667.977,48

- nell'ambito del Documento Unico di Programmazione del 31.07.2025 non sono state programmate risorse aggiuntive in relazione all'invarianza del fabbisogno di personale.
- le assunzioni ipotizzate comportano un incremento su base annua della spesa di personale in misura pari ad **euro 106.600,54 (€ 99.970,70 senza IRAP)** relativamente a N. 2 posti a tempo indeterminato e N. 1 a tempo determinato, da effettuarsi nell'anno 2026, mentre per quanto riguarda la proroga di N. 2 unità a scavalco condiviso per 12 ore settimanali dall'1.10.2025 al 31.12.2025, la spesa in più per l'anno 2025 è pari ad **€ 5.524,00 (€ 5.523,00 senza IRAP)**, che trova copertura con i risparmi che verranno puntualmente accertati in sede di assestamento finale del bilancio 2025 e dovuti a cessazione del personale anticipata rispetto al previsto (funzionario dei servizi finanziari cessato un mese prima) o non prevedibile (cessazione tecnico dei servizi di vigilanza assunto dal 2 maggio 2025 e cessato il 31 agosto 2025); si aggiunge inoltre, per quanto riguarda la programmazione delle assunzioni illustrata con la variazione del PIAO del marzo 2025, che ancora non sono perfezionati i procedimenti di assunzione di N. 1 tecnico operativo (ex istruttore tecnico) N. 1 tecnico dei servizi amministrativi (ex istruttore amministrativo) e che si rende necessario procedere ad una nuova assunzione di N. 1 tecnico dei servizi di vigilanza a seguito delle dimissioni del nuovo assunto dal 2 maggio 2025, come sopra indicato;
- computando l'impatto delle assunzioni ipotizzate, a cui si aggiungono le previsioni di incremento contrattuale per i trienni 2022 – 2024 e 2025 - 2027, pari a:
 - per il 2025 al 5,78% (atto di indirizzo) più lo 0,22% (Legge di Bilancio 2025) del monte salari 2021, come incremento a regime del triennio 2022- 2024 a decorrere dal 2024 percentuale comprensiva dell'I.V.C. in godimento;
 - per il 2026, in aggiunta al precedente, l'1,80% del monte salari 2021 rivalutato,

percentuale comprensiva dell'I.V.C. in godimento;

- per il 2027, in aggiunta ai precedenti, l'1,80% del monte salari 2021 rivalutato, percentuale comprensiva dell'I.V.C. in godimento;

l'andamento del valore soglia si presenta come segue:

anno 2025 (capacità assunzionali 2026)	21,88%
anno 2026 (capacità assunzionali 2027)	24,46%
anno 2027 (capacità assunzionali 2028)	24,99%

Tenuto conto che

- l'Ente ha approvato gli ultimi rendiconti con le seguenti risultanze di sintesi:

grandezza	2022	2023	2024
risultato di amministrazione (lett. E)	817.536,49	998.302,16	981.039,45
equilibrio complessivo di bilancio di parte corrente	843.198,89	983.076,33	765.579,19

- con deliberazione n° 71 del 20.12.2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio in corso;
- con deliberazione n° 21 del 29.04.2025 del Consiglio Comunale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio precedente;
- con deliberazione n° 48 del 31.07.2025 del Consiglio Comunale è stato approvato il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- al fine di asseverare l'equilibrio di bilancio, oltre all'analisi dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, l'Organo di revisione ritiene ragionevole individuare i seguenti indicatori di bilancio che consentono di individuare elementi di criticità e situazioni di potenziale disequilibrio e che presentano il seguente andamento:

Indicatore		2025	2026	2027
1.1	Rigidità strutturale di bilancio <i>Incidenza spese rigide (Disavanzo+ spesa personale + debito) / entrate correnti</i>	27,92	29,19	29,57
3.1	Indicatore di equilibrio economico-finanziario <i>Incidenza spesa personale/spesa corrente</i>	26,91	28,25	28,65
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	11,65	11,75	11,60
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,00	0,00	0,00
3.4	Spesa di personale pro-capite	215,59	216,13	218,98
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	3,07	3,03	3,03
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	2,79	2,90	2,90

Osservato che:

- si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;
- possono incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri l'andamento di parte corrente sui quali l'Organo di revisione economico-finanziaria invita ad un sistematico monitoraggio;

assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ed esprime parere favorevole. *

Bibbiena, 24.09.2025

L'Organo di revisione

F.to Dott. Pietro Vigiani